

756A



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

27 MAG. 2020

Roma,

Ufficio legislativo economia
Sede

75205

Prot. n. /2020
Entrata prot. n. 74177/2020
Allegati:
Risposta a Nota del

e p.c.

Ufficio del coordinamento legislativo
Sede

Ufficio legislativo finanze
Sede

OGGETTO: A.S. 1786. Conversione in legge del Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19". Emendamento governativo.

È stato esaminato l'emendamento governativo al provvedimento indicato in oggetto, finalizzato a far confluire il contenuto delle norme del decreto legge 10 maggio 2020 n. 29, in materia di concessione di misure alternative alla detenzione intramuraria o sostitutive della misura cautelare della custodia carceraria, nella legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28.

Al riguardo, si comunica di non avere osservazioni da formulare e si restituisce l'emendamento debitamente bollinato unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere generale dello Stato



Ministero della Giustizia

Emendamento

A.S. 1786

“Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19”.

ART. 2

1. Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: “e al comma 7 le parole « nei commi 1 e 1-bis » sono sostituite dalle seguenti: « nei commi 1, 1-bis e 1-ter »”;

2. Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19)

1. Quando i condannati e gli internati per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 416-bis del codice penale e 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies del codice penale, nonché i condannati e gli internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono ammessi alla detenzione domiciliare o usufruiscono del differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, acquisito il parere del Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati ed internati già sottoposti al regime di cui al predetto articolo 41-bis, valuta la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. La valutazione è effettuata immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini sopra indicati nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena.





Ministero della Giustizia

2. Prima di provvedere l'autorità giudiziaria sente l'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena può riprendere la detenzione o l'internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute.
3. L'autorità giudiziaria provvede valutando se permangono i motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento di pena, nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell'internato. Il provvedimento con cui l'autorità giudiziaria revoca la detenzione domiciliare o il differimento della pena è immediatamente esecutivo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena adottati successivamente al 23 febbraio 2020.

Art. 2-ter.

(Misure urgenti in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19)

1. Quando, nei confronti di imputati per delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 416-bis del codice penale, 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies del codice penale, nonché di imputati sottoposti al regime previsti dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è stata disposta la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il pubblico ministero verifica la permanenza dei predetti motivi entro il termine di quindici giorni dalla data di adozione della misura degli arresti domiciliari e, successivamente, con cadenza mensile, salvo quando il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato. Il pubblico ministero, quando acquisisce elementi in ordine al sopravvenuto mutamento delle condizioni che hanno giustificato la sostituzione della misura cautelare o alla disponibilità di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta adeguate alle condizioni di salute dell'imputato, chiede al giudice il ripristino della custodia cautelare in carcere, se reputa che permangono le originarie esigenze cautelari.
2. Il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 299, comma 1, del codice di procedura penale, prima di provvedere sente l'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui l'imputato può essere nuovamente sottoposto alla custodia cautelare in carcere senza pregiudizio per le sue





Ministero della Giustizia

condizioni di salute. Il giudice provvede valutando la permanenza dei motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di sostituzione della custodia cautelare in carcere nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute dell'imputato. Quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice può disporre, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti in ordine alle condizioni di salute dell'imputato o procedere a perizia, nelle forme di cui agli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale, acquisendone gli esiti nei successivi quindici giorni.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai provvedimenti di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari adottati successivamente al 23 febbraio 2020.

Art. 2-quater.

(Misure urgenti anti-COVID 19 per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni)

1. Al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del COVID-19, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 19 maggio 2020 e sino alla data del 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, possono essere svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

2. Il direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto penale per minorenni, sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, nonché l'autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della Regione stabilisce, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui da svolgere con modalità in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona.

3. *Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 è abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29.»*





Ministero della Giustizia

MOTIVAZIONE

Con il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 sono state introdotte *Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati.*

Il disegno di legge di conversione (AS 1799) è assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente dall'11 maggio 2020.

La presente proposta emendativa ha la finalità di trasfondere le norme contenute nel predetto decreto legge n. 29 del 2020 nella conversione del decreto-legge in materia di proroga delle intercettazioni e sospensioni processuali, rispetto alla quale materia le citate norme sono omogenee.

Si richiama l'illustrazione del contenuto delle norme che compongono il decreto-legge n. 29 del 2020, qui inserite con emendamento all'articolo 2.

L'emendamento è formulato per una parte - quella riguardante le modifiche all'articolo 47-ter dell'ordinamento giudiziario - come modifica all'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo del DL in conversione; per la restante parte come articoli aggiunti allo stesso articolo 2.

La parte dell'emendamento (punto 1.) che modifica l'articolo 2, comma 1, lettera b), dell'articolo 1 interviene sulla possibilità di revoca del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare disposta ai sensi dell'art. 47-ter dell'ordinamento penitenziario.

A seguito dell'inserimento del comma 1-ter nell'articolo 47-ter ad opera della legge 21 aprile 2011, n. 62, ovvero della possibilità di ammettere alla detenzione domiciliare coloro che, a causa delle condizioni di salute in cui si trovano, avrebbero titolo ad ottenere il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena, non risulta essere stata considerata la possibilità che, qualora tali condizioni cessino, possa essere disposta la revoca del beneficio concesso.

L'intervento mira ad adeguare, quindi, il comma 7 dell'articolo 47-ter che, per tutte le altre ipotesi che legittimano l'adozione della misura della detenzione domiciliare, diverse da quelle legate all'età avanzata del condannato di cui al comma 1, prevede la revoca del beneficio laddove vengano meno i presupposti per la sua concessione.





Ministero della Giustizia

La disposizione dell'articolo 2-bis aggiunto (punto 2. dell'emendamento) intende consentire alla magistratura di sorveglianza una periodica rivalutazione della permanenza delle ragioni che, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, hanno indotto all'ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento dell'esecuzione della pena anche di persone condannate o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di condannati e di internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

A tal fine, si prevede che, dopo quindici giorni dall'adozione del provvedimento, e successivamente sempre con cadenza mensile, il magistrato di sorveglianza e il tribunale di sorveglianza debbano valutare, previa acquisizione del parere della Procura distrettuale antimafia e della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, l'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che hanno determinato a ritenere necessaria, in ragione delle precarie condizioni di salute del singolo detenuto, la sua collocazione extra-muraria; tale valutazione può essere anticipata qualora venga comunicata dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria l'avvenuta individuazione di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetti adeguati alle condizioni di salute del condannato o dell'internato.

Con ciò si specifica il meccanismo di periodica valutazione della permanenza delle condizioni legittimanti l'adozione della detenzione domiciliare già previsto dallo stesso comma 1-ter dell'art. 47-ter dell'ord. pen. che, appunto, stabilisce la natura intrinsecamente temporanea del beneficio in questione: tale valutazione, legata esclusivamente alla possibile evoluzione delle condizioni di salute della persona che fruisce del beneficio, viene oggi integrata dal riferimento alla sopravvenuta indicazione di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta idonei ad accogliere, senza pregiudizio per le loro condizioni di salute, le persone ammesse a fruire dei benefici, nonché all'effettiva persistenza di quelle condizioni di emergenza epidemiologica che hanno inciso sull'apprezzamento dell'impossibilità della prosecuzione del regime carcerario, ma che, non avendo allo stato durata prevedibile, non possono essere oggetto di un giudizio prognostico ed impongono dunque un costante monitoraggio.

Con l'intervento di cui all'articolo 2-ter aggiunto si intende permettere il ripristino della misura della custodia cautelare in carcere nel caso in cui essa sia stata sostituita, per motivi correlati all'emergenza sanitaria da COVID-19, anche nei confronti di imputati di delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, di delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o di delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, e di imputati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, una volta superata l'emergenza.



A tal fine si prevede che il pubblico ministero possa avanzare richiesta di ripristino della misura in atto al momento dell'insorgenza dell'emergenza epidemiologica, qualora abbia acquisito dati



Ministero della Giustizia

concreti che diano conto dell'effettivo contenimento dell'emergenza sanitaria, purché ritenga persistenti le originarie esigenze cautelari che avevano condotto all'applicazione della custodia in carcere.

Viene introdotta una valutazione periodica da parte del pubblico ministero sulla permanenza dei predetti motivi connessi all'emergenza sanitaria, valutazione che può essere anticipata quando il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato.

Si consente così una rivalutazione da parte del giudice delle ragioni per le quali è stata disposta la sostituzione della misura cautelare in carcere con l'effetto che, qualora non sussistano elementi sopravvenuti ulteriori che hanno inciso negativamente sul quadro di gravità indiziaria o sull'esistenza o intensità delle esigenze cautelari, il giudice possa disporre il ripristino della misura carceraria nei confronti degli imputati di delitti gravissimi.

E ciò, comunque, prevedendo che, nel caso in cui il giudice ritenga che il contenimento dell'emergenza sanitaria o l'individuazione della struttura penitenziaria o del reparto di medicina protetta non siano atti ad escludere la possibilità di fronteggiare in ambiente carcerario le patologie che affliggono l'imputato, sia sempre possibile l'effettuazione, anche di ufficio, di accertamenti senza formalità o di perizie in ordine alle condizioni di salute dell'imputato.

La disposizione normativa *sub* articolo 2-quater aggiunto mantiene, per il periodo dal 19 maggio al 30 giugno 2020, la possibilità che i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati si svolgano a distanza, come già previsto, ma con durata temporale limitata al 22 marzo 2020, dall'art. 83, comma 16, del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30.4.2020). La misura non era stata prorogata, perché le limitazioni alla libertà di circolazione disposte con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri impedivano comunque l'accesso dei visitatori negli istituti penitenziari, in quanto l'allontanamento dalle abitazioni non era giustificato dalla necessità di coltivare i rapporti affettivi. Con il mutare delle misure restrittive, che ora consentono le visite ai congiunti (pur se con determinate cautele), si impone la necessità di disciplinare l'accesso dei visitatori, per contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 all'interno degli istituti penitenziari, contemperando l'esigenza con il diritto dei detenuti alle visite in presenza. Sarà quindi il direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto penale per minorenni, sentito il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile e l'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione a stabilire, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui da svolgere con modalità in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona.





Ministero della Giustizia

Le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter aggiunti all'articolo 2 recano, quali commi finali degli articoli, norme transitorie che rispondono alla necessità di coordinare, con riguardo ai provvedimenti emessi in data più risalente, il termine di quindici giorni introdotto "a regime" per la prima verifica della persistenza delle ragioni legate all'emergenza sanitaria in relazione ai provvedimenti di ammissione al regime della detenzione domiciliare o di differimento dell'esecuzione della pena o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari che, per tali ragioni, sono stati adottati.

Con il punto 3. dell'emendamento si provvede - mediante l'aggiunta di un comma all'articolo 1 della legge di conversione - alla conseguente abrogazione del decreto-legge n. 29 del 2020, trasfuso nel decreto in conversione e viene aggiunta la necessaria previsione di salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 29.

RELAZIONE TECNICA

Con la presente proposta emendativa si prevede di trasferire il contenuto delle norme del decreto legge 10 maggio 2020 n. 29 nella conversione del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, in materia di proroga delle intercettazioni e sospensioni processuali D.L. 30 aprile 2020, n. 28, con la finalità di realizzare un unico corpo normativo rispetto alla materia trattata proprio in virtù della omogeneità delle norme oggetto delle modificazioni. L'emendamento è formulato per una parte - quella riguardante le modifiche all'articolo 47-ter dell'ordinamento giudiziario - come modifica all'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo del DL in conversione; per la restante parte come articoli aggiunti allo stesso articolo 2.

Le modifiche apportate dal presente emendamento, si collocano, infatti, nell'ambito dei provvedimenti ritenuti necessari per fronteggiare le conseguenze determinate dall'emergenza sanitaria in atto, intervenendo in modo specifico nel caso di misura alternativa alla detenzione domiciliare, concessa ai sensi dell'articolo 47-ter della legge n. 354 del 197 e di provvedimenti che hanno disposto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere per motivi collegati alle condizioni pandemiche. Si prevede, altresì, di regolamentare lo svolgimento dei colloqui intramurari tra detenuti, internati ed imputati e i loro congiunti o altre persone aventi il diritto, rimodulando le modalità degli stessi alle esigenze sanitarie dell'emergenza epidemiologica e prevedendo il loro svolgimento con tecniche di distanziamento sociale, ivi compresi i colloqui con i minorenni con valutazione del numero di colloqui da sostenere in presenza. E' dettata, inoltre, al comma 4 dell'articolo 2-bis e al comma 3 dell'articolo 2-ter una disciplina transitoria in stretta correlazione alla concessione delle misure di detenzione domiciliare o di differimento della pena e di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere adottati successivamente **al 23 febbraio 2020**. Tale disposizione di coordinamento ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nello specifico, si esplicitano





Ministero della Giustizia

disposizioni volte a disciplinare l'applicazione delle misure restrittive (definitive e cautelari) interessate, prevedendo la possibilità di revocare i provvedimenti che hanno disposto la detenzione domiciliare o gli arresti domiciliari e contemplando, pertanto, l'esigenza che gli organi preposti all'accertamento dei requisiti previsti per la concessione delle suddette misure da parte del giudice, verificchino in concreto e secondo termini precisi qui stabiliti, il perdurare dei presupposti di fruizione dei benefici alternativi. Viene, in tal modo, conseguita la doppia finalità di bilanciare le esigenze di tutela della salute di ciascuna persona - quindi anche di un detenuto condannato o indagato per gravissimi reati che ha ottenuto il beneficio in virtù delle sue precarie condizioni di salute - con quella di sicurezza della collettività, in maniera da ristabilire la prevalenza di quest'ultima nel momento in cui venga meno la ragione che ha determinato, il collocamento extramurario del singolo detenuto.

Con la modifica *all'articolo 2, comma 1, lettera b)* del D.L. 28 del 2020, si realizza il necessario adeguamento normativo di ogni casistica prevista dall'articolo 47-ter, stabilendo che, come già previsto nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo in esame, la revoca del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare possa avvenire anche nel caso in cui venga meno il presupposto inserito nel comma 1-ter della medesima disposizione (cioè la motivazione relativa al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare o la sua proroga), attualmente non contemplato. *Si segnala che, stante la natura ordinamentale e precettiva, che mira a riequilibrare le fattispecie previste nell'art. 47-ter O.P., offrendo al giudice il compito di valutarle in maniera più equa, dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, garantendo che alle attività collegate di carattere istituzionale potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Con *l'inserimento del nuovo articolo 2-bis* "*(Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19)*" nel D.L. 28/2020, si ribadisce la natura intrinsecamente temporanea del beneficio della detenzione domiciliare di cui al predetto articolo 47-ter della legge 354/1975, ancorando la permanenza o meno della fruizione della misura alternativa esclusivamente alla possibile evoluzione delle condizioni di salute della persona nei cui confronti è stata concessa. Si tratta, in sostanza di valutare e ponderare la concessione e permanenza del beneficio *de quo* anche ai condannati ed agli internati per delitti di particolare gravità (quali quelli previsti dagli articoli 270, 270-bis, 416-bis del codice penale e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa) nonché ai condannati ed agli internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. A tale fine, pertanto, il magistrato o il tribunale di sorveglianza che hanno adottato il provvedimento di concessione devono costantemente sottoporre la decisione presa ad una periodica rivalutazione, considerando la permanenza delle ragioni che hanno indotto all'ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento dell'esecuzione della pena i soggetti per i quali sussiste una condanna ai sensi degli articoli sopra indicati nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell'internato. Per tali motivazioni vengono dettati precise regole e termini procedurali: i giudici





Ministero della Giustizia

della magistratura di sorveglianza competenti devono acquisire il parere del Procuratore distrettuale antimafia e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e valutare la permanenza dei predetti motivi legati all'emergenza sanitaria Covid-19 entro il termine di quindici giorni dall'adozione del medesimo. Successivamente, la loro valutazione sulla sussistenza delle motivazioni di adozione del provvedimento di ammissione al beneficio è richiesta con cadenza mensile. La stessa però può anche essere anticipata qualora venga comunicata dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria l'avvenuta individuazione di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetti nella disponibilità delle competenti articolazioni, adeguati alle condizioni di salute del condannato o dell'internato e previo parere sulla situazione sanitaria locale da parte dell'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della giunta regionale.

Il provvedimento con cui è revocata la detenzione domiciliare o il differimento della pena è immediatamente esecutivo.

Come detto in premessa, le disposizioni del presente articolo si applicano ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento pena adottati successivamente al 23 febbraio 2020.

La disposizione in esame ha natura precettiva e procedurale ed è diretta ad assicurare una verifica puntuale del persistere delle condizioni di emergenza epidemiologica poste alla base della concessione di benefici di espiazione alternativa della detenzione intramuraria. La straordinarietà ed eccezionalità della situazione pandemica impongono di operare un costante monitoraggio ed una fattiva valutazione della rilevanza di tutti gli elementi necessari a giustificare l'impossibilità della continuazione del regime carcerario, atteso che la mancata prevedibilità dell'evolversi delle condizioni emergenziali non consentono alcun espletamento di giudizi prognostici neanche in relazione allo stato di salute dei detenuti interessati dalla presente norma. Si assicura, ad ogni modo, che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di adempimenti di natura istituzionale che vengono già consuetudinariamente espletati dagli organi a ciò preposti e che potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 2-ter (Misure urgenti in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19), inserito con il presente emendamento, prevede che i presupposti per l'applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare siano considerati anche per valutare la permanenza o meno della misura cautelare sostitutiva della custodia carceraria. Pertanto, la norma in esame dispone che il pubblico ministero, verifichi la permanenza dei requisiti entro il termine di quindici giorni dalla data di adozione della predetta misura degli arresti domiciliari e, successivamente, con cadenza mensile, chiedendo al giudice il ripristino della custodia cautelare in carcere nell'ipotesi che continuino a sussistere le originarie esigenze cautelari di applicazione della misura restrittiva intramuraria e nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato. Anche in relazione alla presente disposizione è stabilito, però, che il giudice operi, a sua volta, una propria valutazione sulla permanenza dei motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di sostituzione della custodia





Ministero della Giustizia

cautelare in carcere nonché sulla disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute dell'imputato, dove lo stesso possa essere nuovamente sottoposto alla custodia cautelare in carcere compatibilmente con le sue condizioni di salute, subordinando la decisione alla luce di atti o a seguito dell'acquisizione degli esiti di accertamenti d'ufficio disposti senza formalità ovvero di perizie condotte nelle forme previste dagli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale, i cui esiti devono essere acquisiti nei quindici giorni successivi.

Anche per tale norma deve essere ribadito che le sue disposizioni si applicano ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento pena adottati successivamente al 23 febbraio 2020.

Anche tale disposizione, che stabilisce che si debba procedere alla verifica dell'attualità delle condizioni di salute dell'imputato che hanno determinato l'impossibilità della custodia cautelare in carcere con le modalità già previste dal vigente codice di procedura penale, non ha effetti negativi per la finanza pubblica, potendo le attività e gli adempimenti connessi, di natura istituzionale, attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 2-quater, (Misure urgenti anti-COVID 19 per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni), inoltre, interviene in modo specifico in tema di colloqui a distanza con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati, compresi anche i minorenni, prevedendone lo svolgimento a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante comunicazione telefonica che può essere autorizzata oltre i limiti previsti dalla normativa citata. Tale disposizione è dettata dalla necessità di fronteggiare il rischio di contagio causato dal perdurare dell'emergenza sanitaria ripristinando sino al 31 maggio 2020 la modalità di colloquio a distanza, già prevista dall'art 83 comma 16 del D.L. 2020 n.18 con durata limitata al 2 marzo 2020. Il comma 2 del presente articolo dispone, inoltre, che il direttore dell'istituto penitenziario o di quello minorile, previo parere dell'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione e sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, stabiliscano a quanti colloqui in presenza possano essere ammessi i detenuti, gli internati e gli imputati, rimanendo comunque fermo il loro diritto ad almeno un colloquio mensile in presenza dei familiari o altra persona che ne vanti il diritto. Si segnala che dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, garantendo che alle attività collegate si potrà provvedere attraverso l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in particolare, per i collegamenti a distanza già ampiamente sperimentati, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2020, alla Missione Giustizia - UdV 1.1 amministrazione penitenziaria - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Azione "Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute" Capitolo 1762 "Spese per il pagamento di canoni e utenze ecc.", che reca uno stanziamento di euro 152.809.404 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari" Capitolo 1751 "Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo" che reca uno stanziamento di euro 572.338





Ministero della Giustizia

per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022; UdV 1.3 giustizia minorile e di comunità – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità" Capitolo 2061 p.g. 13 "Spese per il pagamento di canoni e utenze ecc.", che reca uno stanziamento di euro 8.390.091 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e Capitolo 2121 "Spese per il funzionamento del sistema informativo", che reca uno stanziamento di euro 892.491 per l'anno 2020 e di euro 842.491 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Poiché, con il presente emendamento, il contenuto delle norme del decreto legge 10 maggio 2020 n. 29 in materia di concessione di misure alternative alla detenzione intramuraria o sostitutive della misura cautelare della custodia carceraria, confluisce nella conversione del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, in materia di proroga delle intercettazioni e sospensioni processuali D.L. 30 aprile 2020, n. 28, è stato necessario, con il **comma 3 dell'art. 2-quater**, procedere alla contestuale abrogazione del decreto-legge n. 29 del 2020, fatti salvi gli effetti che si sono prodotti ed i rapporti giuridici sorti in virtù della vigenza del predetto D.L. 29/2020.

Dall'attuazione del presente provvedimento, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che le amministrazioni interessate potranno fronteggiare gli adempimenti connessi alle attività istituzionali mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 191, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

27 MAG. 2020

Il Procuratore Generale dello Stato

